



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIF – PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA.ANNUALITÀ 2023-2024. FASE 1”. CUP: H18I23000590009. PR VENETO FESR 2021-2027 – AZIONE 1.3.6.

TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata anche “Regione”, rappresentata dal dott. _____, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di _____, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____ e ivi domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

E

Veneto Innovazione S.p.A. (di seguito “Società”), C.F. 02568090274, rappresentata dal dott. _____, il quale interviene al presente atto in nome e per conto di Veneto Innovazione S.p.A., sede a Mestre (Venezia), in Via Cà Marcello n. 67/D, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante;

di seguito denominate anche “le Parti”

PREMESSO CHE

- il 17/12/2020, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, il Consiglio europeo ha adottato il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, in vigore dal 1° gennaio 2021;
- in data 24/06/2021 sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1058/2021 (Regolamento FESR) recante disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il Regolamento (UE) n. 1060/2021 contenente disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- con DGR/CR n. 134 del 23/12/2021, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Regionale (PR) Veneto Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. n. 26/2011, al Consiglio regionale per l’esame e l’approvazione definitiva avvenuta con DCR n. 16 del 15/02/2022;
- il PR Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8415 finale del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13/12/2022;
- nell’ambito del PR è prevista l’Azione 1.3.6 “Sostegno ai programmi di internazionalizzazione delle PMI”, le cui finalità sono orientate a sostenere il tessuto imprenditoriale delle PMI venete nello sviluppo di percorsi di internazionalizzazione volti a consentire l’accesso o il consolidamento nei mercati esteri;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 637 del 01/06/2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza Unico il quale, in data 08/06/2023, ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti alle singole Azioni del PR stesso;
- con riferimento all’Azione 1.3.6, i Criteri di Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza Unico hanno disposto l’implementazione mediante una procedura distinta in due Fasi. Per la FASE I, il soggetto «beneficiario» è individuato nella Regione del Veneto ai sensi dell’art. 2, punto 9 lettera d) del Reg. (UE) n. 1060/2021) e i destinatari finali sono Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) appartenenti a specifiche filiere produttive. Per la FASE II i beneficiari e destinatari finali sono Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI), appartenenti a specifiche filiere produttive, che hanno concluso positivamente la FASE I;



- la FASE 1 si sostanzia in interventi a titolarità regionale che generano un beneficio per le imprese partecipanti, ma che, per la loro natura integrata, non possono essere svolti direttamente da tali imprese, bensì da un soggetto che opera su incarico regionale nel loro interesse.
- per la realizzazione della FASE 1 la Regione può avvalersi di un Organismo esecutore, individuato nel rispetto della normativa nazionale ed europea sui contratti pubblici, tenuto conto in particolare dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione;
- con DGR n. 1141 del 19/09/2023 la Giunta regionale ha approvato la metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. in qualità di organismo in house e definito i parametri di confronto concernenti, tra l'altro, le attività connesse alla gestione e/o controllo di forme di sostegno relative a sovvenzioni (contributi a fondo perduto) e attività connesse alla predisposizione e gestione di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche in materia di ricerca, innovazione, sostegno alla competitività del sistema economico veneto, trasformazione digitale e, in generale, in attuazione delle strategie regionali;
- con deliberazione della Giunta regionale n. del è stato approvato il Progetto "PIF – Progetti Integrati di Filiera. Annualità 2023-2024", avente una dotazione finanziaria pari a euro 3.000.000,00;
- con il predetto provvedimento è stato affidato alla Società il servizio di progettazione esecutiva e di realizzazione del progetto "PIF – Progetti Integrati di Filiera. Annualità 2023-2024. FASE 1" a seguito della proposta progettuale ed economica presentata dalla Società, registrata al prot. regionale n. 646989 del 4.12.2023, e valutata congrua dai competenti Uffici regionali sulla base della metodologia di cui alla citata DGE n. 1141/2023;
- con il medesimo provvedimento sono state approvate le "Linee guida per la progettazione, gestione progettuale e rendicontazione dei Progetti Integrati di Filiera", di cui all'**Allegato A2**, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, alle cui previsioni sarà tenuta la Società nella fase di implementazione del progetto;
- con la presente Convenzione le Parti intendono regolare le modalità operative e finanziarie dell'affidamento dei servizi sopra citati e disciplinare i rapporti e i reciproci obblighi;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

- 1.1 La Regione, in attuazione dell'Azione 1.3.6 "Sostegno ai programmi di internazionalizzazione delle PMI" del PR Veneto FESR 2021-2027, affida alla Società i seguenti servizi, a valere sul progetto "PIF – Progetti Integrati di Filiera. Annualità 2023-2024. FASE 1":
- a) ideazione e progettazione esecutiva dei "Progetti Integrati di Filiera" relativi alle seguenti filiere regionali:
 - Sistema Casa;
 - Sistema Moda;
 - b) realizzazione del Piano delle attività approvato per ciascun "Progetto Integrato di Filiera".
- 1.2 Il servizio di ideazione e progettazione esecutiva dei "Progetti Integrati di Filiera" di cui alla lettera a) dovrà esplicarsi nelle attività descritte nell'**Allegato A1** "Contenuti progettuale" alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le quali identificano il "Progetto Integrato di Filiera" (nel seguito, PIF) e sono così sintetizzabili:
- analisi del quadro macroeconomico del contesto regionale del Sistema Casa e del Sistema Moda, con focalizzazione sulla tematica dell'internazionalizzazione delle imprese appartenenti alle filiere in oggetto;



- definizione dello specifico target di imprese a cui rivolgere le attività previste dall’iniziativa;
 - definizione delle azioni di visibilità, trasparenza e comunicazione correlate all’iniziativa, da realizzarsi anche in conformità alle indicazioni che saranno fornite dalla Regione, così da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III del Regolamento (UE) 1060/2021;
 - redazione per ciascuna delle filiere individuate di una proposta progettuale di attività (“Piano delle attività”); i contenuti della proposta progettuale saranno articolati nei seguenti elementi fondamentali:
 - assessment individuale;
 - seminari formativi on-line;
 - moduli formativi;
 - partecipazione congiunta a fiere/eventi internazionali e partecipazione a missioni;
 - definizione individuale di una strategia di internazionalizzazione.
- 1.3 Il PIF elaborato per ciascuna filiera dovrà essere presentato alla Regione entro il 29 febbraio 2024 e sarà approvato con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.

Articolo 2 - DURATA

- 2.1 Le attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere concluse entro il **30 giugno 2025**. Tale termine potrà essere prorogato fino a 90 giorni con provvedimento del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, previa richiesta scritta e motivata da parte della Società.

Articolo 3 - PIANO FINANZIARIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 3.1 A copertura delle spese necessarie per la realizzazione di tutte le attività oggetto della presente Convenzione, la Regione riconosce alla Società un corrispettivo massimo di euro **1.757.227,00 (IVA inclusa)** che verrà corrisposto secondo le modalità di cui al paragrafo 3.4.
- 3.2 L’importo di cui al paragrafo 3.1 comprende la remunerazione riconosciuta alla Società, pari ad un massimo di euro **360.327,00 (IVA inclusa)** a copertura delle attività di coordinamento generale, gestione e assistenza tecnica da svolgersi con proprio personale interno e della quota afferente ai costi indiretti.
- 3.3 Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste dalla presente Convenzione, la Società presenta la rendicontazione di spesa redatta secondo le modalità definite nelle “Linee guida per la progettazione, gestione progettuale e rendicontazione dei Progetti Integrati di Filiera”, unitamente ad una relazione tecnico-amministrativa relativa a quanto realizzato e ai risultati conseguiti.
- 3.4 La Regione liquiderà il corrispettivo di cui al paragrafo 3.1, previa emissione di regolare fattura, come segue:
- a) anticipo del 90% entro quaranta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
 - b) saldo del 10%, entro quaranta giorni dall’approvazione del rendiconto finale e delle verifiche sulle spese effettivamente sostenute.



- 3.5 Qualora al termine delle attività previste dalla presente Convenzione le risorse trasferite alla Società risultino non impiegate in tutto o in parte, quest'ultima è tenuta a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 4 – IMPEGNI DELLE PARTI

- 4.1 Per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione, le Parti assumono gli impegni di seguito elencati fermo restando, per quanto ivi non disciplinato, ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A.”, approvata con DGR n..... del.....:

➤ In particolare, la Società si impegna a:

- assicurare la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1;
- garantire piena collaborazione nelle attività di verifica, controllo e monitoraggio, attraverso la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati;
- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento per almeno cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il pagamento del saldo;
- assicurare adeguata pubblicità e conoscibilità delle iniziative realizzate, anche tenuto conto delle indicazioni che saranno fornite dalla Regione;
- informare la Regione sulla preparazione di iniziative ed eventi, anche al fine di organizzare la partecipazione regionale;
- predisporre la rendicontazione di spesa redatta secondo le modalità definite nelle “Linee guida per la progettazione, gestione progettuale e rendicontazione dei Progetti Integrati di Filiera”;
- trasmettere alla Regione, mediante richiesta scritta adeguatamente motivata, eventuali proposte di modifica e/o integrazione alle attività oggetto del servizio, purché a titolo non oneroso, che si rendessero necessarie in fase di progettazione o esecuzione, al fine della relativa autorizzazione da parte del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese.

➤ la Regione si impegna a:

- trasmettere alla Società ogni informazione e materiale ritenuti utili alla buona realizzazione dei servizi oggetto della presente Convenzione;
- esercitare le funzioni e le attività di supervisione, vigilanza e controllo, fornendo alla Società le direttive che si rendessero necessarie all'efficace svolgimento del servizio; a tal fine la Società consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione delle risorse, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione dei servizi affidati;
- approvare il progetto esecutivo, comprensivo del Piano delle attività di ciascun “Progetto Integrato di Filiera”, entro 20 (venti) giorni dalla presentazione da parte della Società;
- contribuire alla diffusione dell'iniziativa e alla promozione degli obiettivi previsti;
- favorire, ove opportuno, la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli stakeholder interessati dall'intervento.



Articolo 5 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLO

- 5.1 Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione la Società assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione delle attività e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia. La Regione e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente Convenzione.
- 5.2 I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.
- 5.3 La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 6 – MODALITÀ DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE

- 6.1 Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni normative o diverse fattispecie che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. Tali eventuali modifiche verranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi/modificativi alla presente Convenzione, approvati nelle forme previste, che non comporteranno revoca dell'affidamento dei servizi oggetto della presente Convenzione. Resta fermo quanto previsto all'art. 2 in merito all'eventuale proroga della durata della Convenzione.

Articolo 7 – RECESSO E RISOLUZIONE

- 7.1 La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, notificato alla controparte tramite posta elettronica certificata, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.
- 7.2 La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la vigenza della Convenzione. Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte ha diritto alla risoluzione della presente Convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di posta elettronica certificata.

Articolo 8 – DIRITTO DI ESCLUSIVA SU DATI, INFORMAZIONI E PRODOTTI

- 8.1 I dati e le informazioni raccolte e/o rilevate e tutti i prodotti realizzati nell'ambito del servizio oggetto della presente Convenzione rimangono di proprietà esclusiva della Regione, che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Gestore, ferme restando il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali. Il Gestore, al di fuori dei casi previsti nella presente Convenzione, non potrà fare alcun uso dei suddetti dati, informazioni e prodotti senza la previa autorizzazione della Regione.



Articolo 9 – SPESE

- 9.1 Sono a totale ed esclusivo carico della Società le spese per la stipulazione della presente Convenzione ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
- 9.2 La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Società.

Articolo 10 – FORO COMPETENTE

- 10.1 Per qualunque controversia inerente alla presente Convenzione è competente il Foro di Venezia.

Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 11.1 Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione comporta a carico della Società attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. Per tale ragione il Gestore, ai fini dell'adempimento della presente Convenzione, è nominato Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
- 11.2 La Società, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).
- 11.3 Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente Convenzione la Società e gli eventuali sub-responsabili da esso nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'**Allegato A3**, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Articolo 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO ANTICORRUZIONE

- 12.1 Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1939 del 28 ottobre 2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato allo stesso.
- 12.2 Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023 – 2025 della Regione del Veneto, la Società deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Società poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, la Società si impegna a rispettare i Protocolli di legalità e i Patti di integrità adottati in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Articolo 13 – MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

- 12.1 La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Regione del Veneto (firma digitale)

.....

Per Veneto Innovazione S.p.A. (firma digitale)

.....

